

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a. di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto per "l'estensione della rete irrigua delle acque del Canale Emiliano Romagnolo nei comuni di Faenza e Forlì" (RA-FC) presentato dal Consorzio di Bonifica della Romagna, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- vanno rispettate le prescrizioni contenute nei pareri di: Provincia di Ravenna, Unione della Romagna Faentina, Comune di Forlì, Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Arpae di Ravenna, Arpae di Forlì, Autostrade per l'Italia, RFI, per quanto di loro competenza, che costituiscono gli allegati 1, 2, 3, 4, e 5 alla presente delibera;
- per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti gli interventi, azioni di mitigazione e compensazione previste dal progetto;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nei pareri sopra citati;
- poiché l'opera ricade all'interno delle disposizioni dell'art. 5.4 del PTCP della Provincia di Ravenna, nei settori di ricarica di tipo A, B e D è vietato l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde idriche sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile;
- l'intervento è ammissibile alla condizione che in fase realizzativa, siano adottati quegli accorgimenti costruttivi tali da garantire le tutele riportate nell'articolo art. 3.20 - "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi" del PTCP della Provincia di Ravenna;
- nelle "zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione" e negli "elementi dell'impianto storico della centuriazione" è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale;
- gli interventi non devono alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione ed in

particolare non possono:

a) sopprimere i tracciati di strade, strade poderali e strade interpoderali;

b) eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento;

- per quanto riguarda le acque di scarico, si specifica che, nel caso di recapito in acque superficiali non utilizzate a scopo irriguo, si ritiene opportuno verificare, anche solo visivamente, che le acque di falda siano limpide e incolori, diversamente, se le acque superficiali sono utilizzate a scopo irriguo occorre procedere ad una caratterizzazione analitica delle acque di falda prima dello scarico; in tale senso, si dovrà predisporre un Piano di Monitoraggio che tenga conto di queste casistiche, dove vengano eventualmente indicati anche i parametri analitici minimi da ricercare e le relative metodiche analitiche;
- per quanto riguarda l'impatto acustico, dovrà essere predisposta l'analisi previsionale di impatto acustico seguendo i criteri specificati nella DGR 673/2004; in particolare si dovrà integrare la documentazione con i seguenti punti:

A. indicazione dei livelli di rumore esistenti presso i ricettori, individuati prima della attivazione delle sorgenti di progetto. I livelli sonori ante operam, rilevati in posizioni rappresentative degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno misurati sul TR, dovranno essere rappresentativi per una determinazione cautelativa del livello residuo nei momenti di minor rumorosità, sia diurno che notturno, al fine della verifica del limite di immissione differenziale post operam;

B. modalità di esecuzione e valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche rappresentative nello spazio e nel tempo;

C. descrizione dei dati di input utilizzati e taratura del modello di simulazione della propagazione del rumore;

D. descrizione delle sorgenti di progetto e relativo ciclo tecnologico - caratterizzazione acustica dei diversi regimi di funzionamento. Verifica dell'impatto acustico del funzionamento a massimo regime degli impianti, nella contemporaneità di esercizio degli stessi;

E. descrizione dettagliata, raffigurazione in planimetria e prospetti, degli interventi di bonifica acustica previsti per le tre centrali di pompaggio, con indicazione dell'orientamento del lato aperto in rapporto ai ricettori presenti nell'area di influenza; valutazione del grado di attenuazione in prossimità dei ricettori;

F. descrizione caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali dei locali tecnici;

G. attività di cantiere: individuazione del cronoprogramma dettagliato delle fasi di lavorazione e di tutti i ricettori impattati dalla rumorosità di cantiere; dovranno essere fornite le informazioni specificate nella DGR 673/2004 Art. 7 - Particolari attività a carattere temporaneo - Cantieri:

a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;

b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività' o utilizzato la medesima tecnologia;

c) stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;

d) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;

e) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora;

H. valutazione sugli eventuali incrementi dei volumi di traffico indotto dal cantiere sulla rumorosità infrastrutturale;

- vista l'area in esame, classificata in parte come zona di concentrazione di materiali archeologici (PTCP Art. 21Ab2) ed in parte come zona di interesse paesaggistico-ambientale (PTCP Art. 19) e tutela degli elementi della centuriazione (PTCP Art. 21B-b), dovrà essere coinvolto, durante gli

scavi, il Ministero per i beni e le attività culturali -
Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna;

- resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni,
necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto
della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle
autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b. di trasmettere la presente delibera al Consorzio di Bonifica
della Romagna, alla Provincia di Ravenna, alla Provincia di
Forlì, al Comune di Faenza, al Comune di Forlì, all'Arpae sez.
di Ravenna e Arpae sez. di Forlì-Cesena, al Distretto
idrografico del Fiume Po;

c. di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-
Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
provvedimento di assoggettabilità.

- - - -